

Codice DB0710

D.D. 17 settembre 2009, n. 999

**Occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitu' coattiva ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. , a favore della Società SIED (Energia Idroelettrica) S.p.a. , degli immobili siti nel Comune di Paesana (Cn), necessari per la demolizione, ricostruzione e l'esercizio della linea elettrica aerea amovibile a media tensione (70.000 Volt) n. 1475 "Calcinere - Ghisola" .**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

**ART. 1**

In favore della Società SIED (Energia idroelettrica) S.p.a. , con sede in Torino è disposto l'asservimento degli immobili siti nel Comune di Paesana (Cn), meglio individuati nell'allegato piano particellare che costituisce parte integrante del presente provvedimento, interessati dal tracciato della linea elettrica aerea amovibile a media tensione (70.000 Volt) n° 1475 "Calcinere – Ghisola" .

**ART. 2**

L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e cioè che il presente provvedimento sia, a cura di SIED (Energia idroelettrica) S.p.a. , notificato nonché eseguito tramite l'immissione nel possesso.

**ART. 3**

L'imposizione della servitù prevede a carico dei fondi i vincoli meglio individuati nell'allegato piano di cui all'art. 1 ed in particolare la realizzazione ed il mantenimento di una fascia di rispetto preclusa a coltivazioni arboree d'alto fusto larga 6,00 metri per parte asse linea elettrica:

**ART. 4**

In favore della Società SIED (Energia idroelettrica) S.p.a. , con sede in Torino è altresì disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili appartenenti al territorio del Comune di Paesana (Cn) identificati nel piano particellare di cui al precedente art. 1, necessari per la costruzione dell'elettrodotto .

E' concessa facoltà a SIED (Energia idroelettrica) S.p.a. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della SIED (Energia idroelettrica) S.p.a. .

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

**ART. 5**

L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza dei beni e della presa di possesso contenente l'indicazione dei nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui al precedente art. 4, del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di

asservimento, sarà notificato, a cura di SIED (Energia idroelettrica) S.p.a. ai proprietari dei fondi, almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 9.

#### **ART. 6**

L'indennità per l'occupazione temporanea delle aree, come meglio quantificata nell'allegato piano di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, è stata determinata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. .

#### **ART. 7**

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dai lavori è stabilita nell'allegato piano di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all' art. 22 del D.P.R. 327/2001, ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l' indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata con urgenza senza particolari indagini o formalità come previsto dall'art. 22 e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.

Detti beni, da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno indennizzati, previa verifica al termine dei lavori, in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32-38 del D.P.R. n. 327/2001 e tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano o di crescita in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area.

#### **ART. 8**

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto al Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale – Espropri – Usi Civici , via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a SIED (Energia idroelettrica) S.p.a. , nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 .

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento dell'indennità accettate da effettuarsi nei termini di legge a cura di SIED (Energia idroelettrica) S.p.a. .

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura del medesimo Settore regionale, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001, la determinazione dell'indennità definitiva di asservimento e di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri di Cuneo.

E' posta a carico della SIED (Energia idroelettrica) S.p.a. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

#### **ART. 9**

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere della SIED (Energia idroelettrica) S.p.a. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili unitamente all'avviso contenente l'indicazione dei nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui al precedente art. 4, del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di asservimento e, comunque, almeno sette giorni prima della stessa.

Tale esecuzione ha luogo con l'immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che ne sia mutato lo stato dei luoghi.

Il presente provvedimento sarà, a cura e spese della SIED (Energia idroelettrica) S.p.a. , registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici Statali.

#### **ART. 10**

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

**ART. 11**

Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificata dall'art. 1 della Legge 21 luglio 2000 n. 2005.

E' possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto.

Il Dirigente  
Marco Piletta